



COMUNE DI ABBASANTA

PROVINCIA DI ORISTANO

Via Garibaldi, 144 – 09071 Abbasanta (OR)
 protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it | www.comune.abbasanta.or.it
 Tel: 0785/5616 | C.F. e P.IVA 00068600956 | Codice Univoco UF6RKN

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Atto n. 19 del 28/06/2021	Oggetto: Aggiornamento Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari - Triennio 2021/2023,
--	--

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **19:00** presso la Sala Agorà, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in **prima convocazione** e in sessione Straordinaria.

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaca	Carta Patrizia	Si	
Consigliere	Congiu Giuseppe	Si	
Consigliere	Manca Alessandra		Si
Consigliere	Conversi Enrico	Si	
Consigliere	Fiori Sebastiano	Si	
Consigliere	Scanu Giulia	Si	
Consigliere	Serra Paola Giuseppina	Si	
Consigliere	Mureddu Giovanni Egidio		Si
Consigliere	Demurtas Sabrina	Si	
Consigliere	Secci Giorgio	Si	
Consigliere	Carta Paola	Si	

Consiglieri presenti: **9**

Consiglieri assenti: **2**

Assume la Presidenza **Patrizia Carta** nella sua qualità di **Sindaca**, che dichiara aperta la riunione ed invita gli intervenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Assiste con funzioni di verbalizzante, consultive e referenti **Falchi Gianfranco** in qualità di **Segretario Comunale**.

La seduta è **Pubblica**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, all'art. 58, rubricato "*Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali*", al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio - tra quelli che insistono nel relativo territorio;
- la precitata normativa prevede inoltre che:
 - l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa, approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le predette varianti urbanistiche, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non sono soggette a valutazione ambientale strategica;
 - l'inclusione di un immobile nel piano in argomento, da pubblicare mediante le forme previste per ciascun Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;
 - gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;
 - contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
 - la procedura prevista dall'art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato, si estende ai beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis del citato D.L. n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'art. 3-bis del medesimo

D.L. n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare;

- le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nonché le società o gli Enti a totale partecipazione dei predetti enti, possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560;
 - gli enti proprietari degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari possono conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli artt. 4 e seguenti del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;
 - ai conferimenti ed alle dismissioni degli immobili si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;
 - in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, la destinazione funzionale prevista dal piano medesimo, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti;
- l'art. 42, comma 2 lettera l), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permutate, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
 - il Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza ha attivato una procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, predisponendo un elenco di beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 28/02/2020 con la quale veniva approvato il Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2020/2022.

VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 e 17 del 17/06/2021 con la quale si procedeva alla sdemanializzazione di due aree una sita nella Via dei Caduti / Via Mons. Dessì distinta in catasto al foglio 28 Mappale 4458 e una sita nella Via Umberto I distinte in Catasto al Foglio 28 Mappale 3208 sub. 4 e 5.

RITENUTO conseguentemente di dover procedere alla variazione del Piano delle Alienazioni e delle Valorizzazioni Immobiliari per il triennio 2021/2023.

VISTO l'aggiornamento del "Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare", allegato alla presente deliberazione, per il triennio 2021 – 2023, predisposto dal Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza;

VISTO il prospetto integrativo redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza che prevede la alienazione delle seguenti aree:

- 1) area identificata nel N.C.E.U. foglio 28 mappale 4458 superficie di mq. 170,
- 2) area identificata nel N.C.E.U foglio 28 mappale 3208 sub. 4 e 5 superficie di mq.32;

VISTO l'art. 19, comma 16-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTI gli artt. 33, comma 6, e 33-bis, comma 7, del D.L. 06 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 27, comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Regolamento per l'alienazione del patrimonio immobiliare del Comune di Abbasanta, approvato con delibera CC n. 5 del 22.01.2014.

RITENUTO di provvedere in merito.

ACQUISITI sulla proposta i pareri favorevoli, circa la regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, reso dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza e circa la regolarità contabile, reso dalla Responsabile del Servizio Finanziario e Affari Generali, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni.

Con votazione unanime resa nei modi di legge.

DELIBERA

DI APPROVARE la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DI APPROVARE ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, l'aggiornamento del "**Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari**" per il triennio 2021 – 2021, di cui all'allegato, parte integrante e sostanziale del presente atto, redatto dal Responsabile del Servizio Tecnico e di Vigilanza.

DI CONSENTIRE che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2021 - 2023 anche a seguito di aggiornamenti annuali;

DI DARE ATTO che:

- a seguito dell'adozione della presente proposta di deliberazione, gli immobili inseriti nel Piano in argomento entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
- che contro l'iscrizione di uno o più beni immobili nel predetto Piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- che il valore effettivo dei singoli beni immobili da alienare verrà comprovato da apposita perizia di stima, a cura del Servizio Tecnico, da redigere al momento della pubblicazione del relativo avviso;
- che il presente provvedimento non comporta la necessità di variante allo strumento urbanistico generale.

DI DARE MANDATO:

- ai Responsabili del Servizio Tecnico e Vigilanza e del Servizio Finanziario e Affari generali, per quanto di competenza, di porre in essere tutti gli atti ed i conseguenti adempimenti inerenti il presente provvedimento;
- al Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza di attuare tutti gli adempimenti e le procedure previste qualora le destinazioni d'uso degli immobili, per effetto della loro valorizzazione e alienazione, comportino modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente.

DI dichiarare all'unanimità, con separata votazione palese, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale, letto ed approvato, viene così sottoscritto.

Il Sindaca Patrizia Carta	Il Segretario Comunale Falchi Gianfranco
-------------------------------------	--

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 24/06/2021

Il Responsabile del Servizio
Sedda Gianfranco

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

VISTA la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Abbasanta, 25/06/2021

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Usai Eugenia

Il Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data **28/06/2021** perché dichiarata **immediatamente eseguibile** (art. 134, comma 4, T.U.E.L. n. 267/2000).

Abbasanta, 28/06/2021

Segretario Comunale
Falchi Gianfranco

L'impiegato incaricato alla pubblicazione

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi a partire dal **02/07/2021** (art. 124 T.U.E.L. n. 267/2000)

Abbasanta, 02/07/2021

Il Responsabile della Pubblicazione
Pintore Donatella

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Abbasanta, 02/07/2021